

IL RISARCIMENTO IN CASO DI INCIDENTE STRADALE

C. I. D.

(CONVENZIONE INDENNIZZO DIRETTO)

dal 1° giugno ha cambiato volto

Con il primo giugno 2004 la procedura CID, che tutti conosciamo, si arricchisce di ulteriori possibilità applicative. Ovviamente per ricorrere a questa procedura è necessario sottoscrivere, da parte di entrambi i conducenti il modulo blu il cui nome tecnico è modello CAI.

Ricordiamo brevemente che cosa prevede la vecchia CID:

- 1) risarcimento diretto dal proprio assicuratore in caso di incidente tra due veicoli (esclusi ciclomotori e trattori agricoli);
- 2) nessun limite di valore per i danni ai veicoli;
- 3) indennizzo entro 30 giorni;
- 4) possibilità di percorrere la via risarcitoria normale con richiesta alla compagnia del responsabile.

Che cosa si aggiunge alla procedura che già conoscevamo?

Il modello CAI si presenta ora con due diversi prospetti stampati su due pagine. Nel primo rimane tutto quanto conoscevamo con l'aggiunta di ulteriori informazioni elementari sul conducente e sul veicolo. La seconda pagina rappresenta la novità; in questa sono elencati gli elementi che permettono di individuare eventuali feriti tra i conducenti e/o i trasportati. Mentre per il veicolo rimane la procedura e la tempistica già prevista di 30 giorni, per i feriti il percorso sarà separato ed individuale. La nuova C.I.D. prevede tempi di indennizzo ridotti del 50%, cioè dalla consegna dei documenti che attestano la stabilizzazione dei postumi sul ferito la compagnia si obbliga a fare un'offerta risarcitoria in 45 giorni (90 secondo la procedura normale di legge). L'offerta ricevuta non obbliga il danneggiato all'accettazione; se non ritenuta congrua potrà essere trattenuta come acconto mentre, per la parte ritenuta mancante, potrà essere richiesta direttamente all'assicuratore del responsabile.

Il valore limite per ciascun danneggiato è fissato nella somma massima di 15.000 euro.

Con il nuovo CID, può anche essere richiesta, nei casi di insoddisfazione o di ritardo nell'indennizzo, l'accensione della procedura di Conciliazione tra ANIA e Consumatori, un'opportunità in più per valorizzare il ruolo delle Associazioni nel continuo confronto con gli assicuratori, ma anche per essere a fianco diretto dei consumatori.

Il modulo blu deve essere compilato integralmente per utilizzare la procedura CID?

Per una più rapida gestione della pratica è utile che il modulo sia completato in tutte le sue parti. Viene comunque preso in considerazione per la procedura ogni modulo in cui siano almeno riportati cognome e nome di entrambi gli assicurati, le targhe dei due veicoli, le loro compagnie di assicurazione, le circostanze e/o il disegno dell'incidente, le firme dei due conducenti.

A chi vanno consegnate le quattro copie del modulo blu di denuncia (constatazione amichevole d'incidente) dopo che è stato compilato e firmato da entrambi gli automobilisti?

Ciascuno degli automobilisti trattiene due copie del modulo blu: una per sé e una che dovrà essere consegnata nel minor tempo possibile al proprio assicuratore. Nelle due copie trattenute da uno dei conducenti è possibile fare delle aggiunte o delle correzioni ?

Non sono ammesse correzioni o aggiunte apposte separatamente; le quattro copie del modulo devono essere del tutto identiche tra loro. Eventuali aggiunte sono possibili, ma devono essere fatte congiuntamente, in modo che vengano riportate su tutte le quattro copie.

Dal modulo blu risulta che, a seguito dell'urto, sul veicolo assicurato è rimasto ferito un trasportato: si può applicare la procedura CID?

Sì, la Convenzione è applicabile sia per i danni al veicolo che per quelli subiti dalle persone a bordo, fino ad un importo di 15.000 euro per ciascuna persona.

Se sul modulo blu non sono indicati feriti per l'impossibilità di compilare al momento del fatto i dati del ferito o se emergono delle lesioni successivamente alla compilazione del modulo, la compagnia di assicurazione può comunque risarcire i danni alla persona? ¹

Non è necessario che eventuali lesioni subite dal conducente o dai passeggeri risultino indicate obbligatoriamente sul modulo blu; anche qualora emergessero successivamente, è importante che vengano adeguatamente documentate alla compagnia verso cui si farà richiesta.

Nell'incidente sono coinvolti più di due veicoli: è possibile utilizzare la procedura CID?

No, perché la CID resta valida solo per incidenti tra due veicoli come in precedenza.

Quali sono i tempi di esecuzione della perizia e di pagamento del danno al veicolo?

Per la perizia il termine è di 10 giorni dal momento in cui il danneggiato mette a disposizione del proprio assicuratore il veicolo per l'accertamento dei danni indicando giorno, luogo ed ora in cui esso è visibile; per il pagamento del danno il termine è di 15 giorni dall'esecuzione della perizia. Tali termini sono complessivamente più brevi di quelli previsti dalla legge (art. 3 della L. 39/1977) : 25 giorni con la CID, anziché 45.

Quali sono i tempi per l'accertamento e il pagamento dei danni alla persona?

Per l'accertamento dei danni fisici il termine è di 30 giorni dal momento in cui il danneggiato consegna alla propria compagnia tutta la documentazione relativa al danno subito; per il pagamento del danno il termine è di 15 giorni dall'accertamento del danno. Tali termini sono complessivamente più brevi di quelli previsti dalla legge (art. 3 della L. 39/1977 e successive modifiche): 45 giorni con la CID, anziché 90.

Quali sono i parametri medico legali ed economici adottati dalla procedura CID nella valutazione dei danni alla persona?

Vengono applicati i criteri e le tabelle previste dalla legge 57 del 2001.

Fino a quali importi può essere applicata la procedura CID?

Per i danni ai veicoli non ci sono limiti di valore. Per ciascun ferito il limite è di 15.000 euro. Tale limite comprende anche i danni alle cose trasportate appartenenti alla medesima persona, come capi di vestiario o oggetti personali deteriorati a seguito del sinistro.

Al momento della denuncia non si sa quanto varranno i danni alla persona: come ci si deve comportare?

La compilazione del modulo blu non pregiudica la liquidazione di somme superiori a quelle previste nella procedura di indennizzo diretto, consente una maggiore velocità nell'accertamento e lascia invariati i diritti sul risarcimento anche fuori dalla stessa procedura.

Cosa succede se nel corso della gestione emergono danni alla persona per un valore superiore a 15.000 euro?

La Compagnia dell'assicurato trasferirà la pratica alla Compagnia che assicura il veicolo civilmente responsabile. Il danneggiato si dovrà quindi rivolgere, per la liquidazione, alla compagnia del civilmente responsabile.

Se insorgono problemi con la propria Compagnia sulla gestione del danno, come ci si deve comportare?

Si ha il diritto di ricevere da quest'ultima un'offerta di risarcimento comunque entro i termini previsti. Se insoddisfatti, ci si può rivolgere ad Adiconsum per attivare la procedura di conciliazione. Non resta comunque mai preclusa la possibilità di una azione legale.

**Il Responsabile Provinciale
- Saverio Vespia -**